SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2342)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1967 (V. Stampato n. 3787)

di'iniziativa dei deputati MENGOZZI, CARRA, GHIO, MATTARELLI, DOSSETTI, BERSANI, BUZZI, BRESSANI, MARCHIANI, RINALDI, GIRARDIN, TOROS, GAGLIARDI e BIANCHI Gerardo

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 1967

Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge », sono aggiunte le seguenti: « purchè a prescindere dal numero degli operai addetti all'impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.

L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma ».